

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: Ordinanza TAR Sez III Quater n. 1221 del 19 marzo 2015 - Budget Laboratorio Analisi primi 7 mesi 2015 strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR, Ospedali Classificati, IRCCS privati e Policlinici Universitari non Statali erogatori di prestazioni con onere SSR- ;
- Rettifica DCA 241/2014 -

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche e d integrazioni;
- la legge regionale 18 febbraio n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., con riferimento, in particolare, all'art.98;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la determinazione regionale G18165 del 16 dicembre 2014 e s.m.i ;

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro

- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare:

- l'art. 8 *quater* comma 2 che prevede che qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 *quinquies*;
- l'articolo 8 *quater*, comma 8 del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai

criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della Programmazione nazionale;

- l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D. Lgs. 502/92 che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro:
 - il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera d);
 - la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),omissis....(art. 8 *quinquies*, comma 2, lettera e- bis);

CONSIDERATO, che la giurisprudenza amministrativa (*ex pluribus*, Cons. di Stato, sez. III, n. 1582/2014; Cons. di Stato, sez. V, n. 5847/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1911/07, che richiama, tra l'altro, Cons. di Stato, sez. V, n. 499/2003) ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati non viola il legittimo affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

RILEVATO che la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 ha precisato che: "...*Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni*";

RILEVATO altresì come la stessa sentenza del consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012 abbia rilevato come "...*ovvi principi di buona amministrazione rendono opportuna l'esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatiche all'inizio dell'anno. Si deve, al riguardo, convenire con l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. di Stato sez. V n. 1252/2011; sez. III n. 4551 e n. 6811 del 2011) che valuta favorevolmente l'adozione di determinazioni che, nell'esplicazione di una discrezionalità piena in quanto orientata verso le prestazioni future, stabiliscano, all'esordio dell'esercizio, almeno tetti provvisori sulla base dei dati disponibili relativi alle norme finanziarie già in vigore ed alla composizione del tetto di spesa, rinviando alla*

statuizione finale la quantificazione definitiva;"

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00183 del 09/05/2013 con cui è stato approvato lo schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U00261 del 07/08/ 2014 con cui sono state apportate modifiche e/o integrazioni allo schema di accordo/contratto di cui al DCA U00183/2013;

PRESO ATTO del decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 /07/ 2014 con cui è stata adottata la nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio prevedendo, tra l'altro di procedere, ai fini del riordino del settore della rete laboratoristica privata alla contrattualizzazione 2015 per le sole strutture con soglia minima di attività in volume pari a 60.000 esami di laboratorio complessivamente erogati (Programmi Operativi 2013 – 2015 Sez. 3, Punto 3.2, Intervento 2, punto 3.2.1, Azione 1);

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. U00241 del 18 /07/2014 che individua, tra l'altro i limiti massimo delle risorse assegnabili per l'anno 2014 per l'attività di Laboratori Analisi, nonché i limiti massimi delle risorse assegnabili per gli anni 2014- 2015 per l'attività “ Altra Specialistica” svolte dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR;

PRESO ATTO del decreto del Commissario ad acta n. 302 del 26/09/2014 con cui è stato preso atto dei Contratti/Accordi 2014 stipulati dalla Regione Lazio con il Policlinico Gemelli e con l'Università Campus Biomedico di Roma;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00050 del 06/02/2015 stabilisce, tra l'altro, nelle more dell'acquisizione dei dati di produzione” Laboratorio Analisi “ relativi all'anno 2014, necessaria ai fini dell'individuazione della soglia minima di cui al DCA 247/2014, la determinazione dei budget del I trimestre 2015 delle strutture erogatrici di prestazioni di laboratorio analisi, nella misura dei 3/12 del budget 2014;

PRESO ATTO che con ordinanza n. 1221 del 19/03/2015, il TAR Lazio, sex III Quater ha disposto la sospensione degli effetti del DCA U00247/2015 con riferimento alla Sez. 3, Punto 3.2, Intervento 2 e punto 3.2.1, Azione 1 e la sospensione degli effetti della nota prot. . 619564 / GR/11/01 dell'11 novembre 2014 recante “ Riordino Rete laboratoristica Privata”, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell' 8 luglio 2015;

PRESO ATTO delle note della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, prot. 181237 GR/11/28 del 01/04/2015 e prot. 238591 GR/11/28 del 30/04/2015, con le quali è stato tra l'altro comunicato ai soggetti destinatari, in considerazione della sopracitata ordinanza ed anche al fine della salvaguardia assistenziale, essere in corso di predisposizione il decreto Commissariale di attribuzione dei budget relativi alle prestazioni “ Laboratorio Analisi “ riferiti ai primi 7 mesi 2015 e individuati nella misura dei 7/12 dei rispettivi budget “ Laboratorio Analisi “ 2014 di cui ai DCA 241/2014 e DCA 302/2014;

PRESO ATTO della nota prot. 242046 GR/11/16 del 04/05/2015, acquisita con protocollo



248306/GR/11/28 del 07/05/2015, con cui la competente struttura regionale ha comunicato, tra l'altro, relativamente all'assistenza specialistica ambulatoriale che, anche per l'anno 2015 le strutture private accreditate che possono erogare prestazioni con onere a carico del SSR sono quelle di cui ai DCA n. U00241/2014 e DCA n. U00302/2014, tenuto conto delle volture avvenute;

PRESO ATTO che nella sopracitata nota prot. 242046/2015 è altresì contenuto elenco delle strutture per le quali è stato emesso, alla data della medesima nota è stato emesso Decreto Commissariale di revoca del titolo di accreditamento e/o autorizzazione;

PRESO ATTO che, nel suddetto elenco, risulta la struttura "Analisi Cliniche dr. Natalini Riccardo –quale soggetto destinatario del budget 2014 " Analisi di Laboratorio" e risultano le strutture Radiologia Colli Aniene e AR.NA Radiologica quali soggetti destinatari dei budget 2014 – 2015 di "Altra Specialistica " ;

RITENUTO pertanto di espungere, in questa sede le strutture Analisi Cliniche dr. Natalini Riccardo - cod. SIAS 103 020400 -, Radiologica Colli Aniene – cod. SIAS 102656700 - e AR.NA Radiologica – cod. SIAS 102 660100 - dall'elenco delle strutture ex DCA 241/2014 , ferma restando, in ogni caso, l'automatica espunzione delle strutture dai provvedimenti di attribuzione budget a fronte di provvedimenti regionali e/o giurisdizionali di sospensione /revoca dell'accREDITAMENTO;

PRESO ATTO della nota prot. 290617 GR/11/00 del 27.05.2015, acquisita a protocollo n. 293247 GR/11/28 del 29.05.2015, con cui la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha fornito indicazioni in merito alla determinazione dei budget 2015 riferiti all'Ospedale Israelitico, considerando rispetto all'attività della specialistica ambulatoriale, escluso APA, una decurtazione del budget cautelativamente commisurata nel 25%;

PRESO ATTO pertanto che il budget "Laboratorio Analisi 2015 "da attribuire all'Ospedale Israelitico– cod SIAS 104 100200 - calcolato nella misura dei 7/12 del tetto di spesa attribuito per le medesime prestazioni dal DCA U 00241/2014 ridotta del 25%, ammonta ad € 734.741,28

PRESO ATTO pertanto che il budget "Altra specialistica 2015" da attribuire all'Ospedale Israelitico – cod SIAS 104 100200 –calcolato nella misura del tetto di spesa attribuito per le stesse prestazioni dal DCA U 00241/2014 (€ 11.444.399,48) ridotta del 25%, ammonta ad € 8.583.299,61 comportando, conseguentemente rettifica del medesimo DCA U 00241/2014;

RITENUTO di rinviare, per quel che concerne il contratto/ accordo " Laboratorio Analisi " per i primi sette mesi 2015 e le relative procedure di sottoscrizione al provvedimento commissariale di prossima definizione, fermo restando che le Aziende Sanitarie Locali , anche in sede di sottoscrizione, dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di legge connessi ai profili di autorizzazione/ accREDITAMENTO in capo alle strutture;

RITENUTO che i budget " Laboratorio Analisi " di cui al presente provvedimento dovranno riguardare solo le strutture che hanno sottoscritto l'accordo/ contratto 2014;

RITENUTO che i budget di cui al presente provvedimento potranno riguardare anche le strutture e relativi budget 2014 cui agli eventuali provvedimenti commissariali di ridefinizione dei tetti di spesa, ferma restando la sottoscrizione dei relativi accordi/ contratti;

SPECIFICATO che i budget delle prestazioni di "Laboratorio Analisi" di cui al presente provvedimento saranno determinati per l'intera annualità 2015 solo per le strutture che verranno contrattualizzate per il medesimo anno ai sensi della normativa in essere anche in tema di riordino della rete laboratoristica;

SPECIFICATO che l'attribuzione dei budget di cui al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo, nelle more del completamento dell'accreditamento definitivo e del riassetto della rete laboratoristica, presupposto ai fini dell'attribuzione del budget 2015;

CONFERMATO che, per quanto non regolamentato dal presente provvedimento deve considerarsi vigente la disciplina prevista nei provvedimenti di definizione dei livelli massimi di risorse assegnabili per l'anno 2014;

RIBADITO che la definizione e l'attribuzione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR entro i quali sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente;

RIBADITO che l'attribuzione dei tetti di spesa non sottintende in alcun caso l'idoneità delle strutture ad erogare prestazioni con onere SSR, il cui riconoscimento può avvenire solo in presenza degli atti regionali di verifica dei requisiti di autorizzazione e accreditamento di cui alla vigente normativa;

CONFERMATO che qualsiasi provvedimento in essere di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione /accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di risorse assegnabili, con la conseguenza che, far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale;

CONFERMATO che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al limite massimo assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

RIBADITO che le competenti Aziende sanitarie dovranno costantemente vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;

DECRETA

Le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

1. di determinare, in considerazione dell'ordinanza TAR 1221/2015, per le strutture private erogatrici di prestazioni con onere SSR, per gli ospedali Classificati, gli IRCCS privati e i Policlinici Universitari non statali erogatori di prestazioni con onere SSR che hanno sottoscritto l'accordo/ contratto 2014, il budget dei primi 7 mesi 2015 delle prestazioni "Laboratorio Analisi" "nella misura dei 7/12 del limite massimo di risorse assegnabili "



Laboratorio Analisi “ di cui al DCA U 00241/2014 e DCA U00302/2014;

2. di espungere le strutture le strutture Analisi Cliniche dr. Natalini Riccardo - cod. SIAS 103 020400 -Radiologica Colli Aniene – cod. SIAS 102656700 - e AR.NA Radiologica – cod. SIAS 102 660100 - dall’elenco delle strutture ex DCA 241/2014 ferma restando, in ogni caso, l’automatica espunzione delle strutture dai provvedimenti di attribuzione dei budget a fronte di provvedimenti regionali e/o giurisdizionali di sospensione / revoca dell’accreditamento;
3. di attribuire all’Ospedale Israelitico, - cod SIAS 104 100200 - il budget “ Laboratorio Analisi 2015” nella misura dei 7/12 del tetto di spesa attribuito per le medesime prestazioni dal DCA U 00241/2014 ridotta del 25% per un importo pari, pertanto, ad € 734.741,28;
4. di rettificare il DCA U 00241/2014 attribuendo all’Ospedale Israelitico - cod SIAS 104 100200 - il budget “ Altra specialistica 2015” nella misura del tetto di spesa assegnato per le medesime prestazioni dal DCA U 00241/2014 (€ 11.444.399,48) ridotta del 25%, per un importo pertanto pari ad € 8.583.299,61;
5. di rinviare, per quel che concerne il contratto/ accordo “ Laboratorio Analisi” per i primi sette mesi 2015 e le relative procedure di sottoscrizione al provvedimento commissariale di prossima definizione, fermo restando che le Aziende sanitarie Locali , anche in sede di sottoscrizione, dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di legge connessi ai profili di autorizzazione/ accreditamento in capo alle strutture;
6. che i budget “ Laboratorio Analisi “ di cui al presente provvedimento dovranno riguardare solo le strutture che hanno sottoscritto l’accordo/ contratto 2014;
7. che i budget di cui al presente provvedimento potranno riguardare anche le strutture e relativi budget 2014 cui agli eventuali provvedimenti commissariali di ridefinizione dei tetti di spesa, ferma restando la sottoscrizione dei relativi accordi/ contratti;
8. che i budget delle prestazioni di laboratorio analisi di cui al presente provvedimento saranno determinati per l’intera annualità 2015 solo per le strutture che verranno contrattualizzate per il medesimo anno ai sensi della normativa in essere anche in tema di riordino della rete laboratoristica;
9. che l’attribuzione dei tetti di spesa di cui al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo, nelle more del completamento dell’accreditamento definitivo e del riassetto della rete laboratoristica, presupposto ai fini dell’attribuzione del budget 2015;
10. che, per quanto non regolamentato dal presente provvedimento deve considerarsi vigente la disciplina prevista nei provvedimenti di definizione dei livelli massimi di risorse assegnabili per l’anno 2014;
11. che la definizione e l’attribuzione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR entro i quali sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente;

12. che qualsiasi provvedimento in essere di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione /accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di risorse assegnabili, con la conseguenza che, far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale;
13. che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al limite massimo assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;
14. che le competenti Aziende sanitarie dovranno costantemente vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

